

GELLIANA

II

Aulo Gellio

tra diritto e antiquaria

a cura di

Aniello Atorino, Gaetana Balestra, Raffaele D'Alessio

Edizioni Grifo



Progetto di Rilevante Interesse Nazionale

Visioni criminali dall'antico:
Crimini e pene nello specchio della letteratura
tra esperienze e deformazioni

Publicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento su fondi PRIN 'Visioni criminali dell'antico: Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni'.

© Edizioni Grifo 2023
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
www.edizionigrifo.it
edizionigrifo@gmail.com

ISBN 9788869943706

Indice

Francesca Lamberti		
<i>Presentazione</i>	p.	7
Jan Zabłocki		
<i>L'esecuzione della pena nelle Notti attiche</i>	“	13
Leofranc Holford-Strevens		
<i>Punishment in Aulus Gellius</i>	“	31
Bernardo Santalucia		
<i>Gell. 10.6: il caso di Claudia</i>	“	49
Pierangelo Buongiorno		
<i>Il processo di Manilia (Gell. 4.14) e i</i> <i>Coniectanea di Gaio Ateio Capitone</i>	“	63
Giunio Rizzelli		
<i>La donna di Smirne e l'Orazio sororicida</i>	“	81
Fabio Botta		
<i>Gellio, Catone e l'adulterio prima di Augusto (Gell. 10.23)</i>	“	149
Luigi Garofalo		
<i>Il flamen Dialis nelle Notti attiche. Premesse per uno studio</i> <i>sulla qualificazione giuridica delle membra del corpo umano</i>	“	181
Luigi Pellecchi		
<i>De mandatis obsequendis: a proposito di Gell. 1.13</i>	“	207

Carlo Pelloso

Le tipologie di comitia calata nel primo libro

ad Q. Mucium di *Lelio Felice* “ 245

Giusto Traina

Equus Seianus. *Un cavallo nel corso delle guerre civili (Gell. 3.9)*... “ 287

Cosimo Cascione

Relazione conclusiva..... “ 299

Gell. 10.6: il caso di Claudia

Bernardo Santalucia

Tra i numerosi *exempla* che Aulo Gellio, nelle *Noctes Atticae*, richiama nell'intento di esaltare gli antichi costumi e il prestigio di Roma, il caso di Claudia, di cui intendo qui occuparmi, presenta taluni aspetti di particolare interesse.

L'episodio, ricavato dal commentario *De iudiciis publicis* incluso nei *Coniectanea* di Capitone, è dallo stesso Gellio esplicitamente ricordato, nel sesto capitolo del decimo libro, come modello esemplare dell'impegno degli antichi in difesa della *dignitas Romanae disciplinae*. I fatti risalgono al 246 a.C. Claudia, figlia di Appio Claudio Cieco, il famoso censore del 312, mentre si stava allontanando dai giochi ai quali aveva assistito, era stata quasi travolta dalla folla tumultuante che si avviava verso l'uscita e, salvatasi a stento dalla calca, aveva pronunciato parole di fuoco in spregio della gente che l'attorniava. Memore di suo fratello, il console Publio Claudio Pulcro, che qualche anno prima, nel 249, aveva perduto in una battaglia navale contro i Cartaginesi presso Drepana gran parte della flotta romana, Claudia, ribollente d'ira, aveva espresso il desiderio che egli tornasse in vita e, posto al comando di un'altra flotta, perdesse in un'altra battaglia molti uomini, sì da sfozzire il numero delle persone che vivevano nell'Urbe. Parole sfrontate e brutali, che due edili plebei, Gaio Fundanio (Fundulo) e Tiberio Sempronio (Gracco), ritennero intollerabili e li indussero ad infliggere a Claudia una multa assai elevata (venticinquemila assi pesanti). Appunto la singolarità di una pena così grave inflitta per la mera pronuncia di *verba*

* Il testo rispecchia con fedeltà la relazione tenuta nell'ambito del Convegno. Sono state aggiunte in nota le indicazioni delle fonti e delle opere richiamate.

aveva suscitato l'interesse di Gellio per il caso: esso costituiva, a suo avviso, una significativa testimonianza di come, quando era in gioco la salvaguardia della pubblica disciplina, gli antichi giungessero a colpire con sanzioni criminali non solo i comportamenti arroganti (*ifacta*) ma anche i semplici eccessi verbali (*le petulantiores voces*)¹.

Solitamente si ritiene che alla comminazione della durissima sanzione nei confronti di Claudia abbia contribuito, in certa misura, il ricordo del gesto arrogante del fratello, Claudio Pulcro, il quale – così si diceva – pur avvertito dagli auguri che i presagi erano infausti poiché i sacri polli si erano rifiutati di mangiare, aveva voluto ugualmente attaccar battaglia e aveva fatto gettare in mare gli starnazzanti pennuti pronunciando la frase, poi divenuta famosa: «se non vogliono mangiare, allora che bevano!». Può darsi che il console, inferocito, abbia effettivamente pronunciato queste parole, ma è più verosimile che la storia sia stata inventata in seguito, per giustificare con l'offesa recata agli dèi la pesante sconfitta. In Polibio non se ne trova traccia². Comunque sia, Claudio, tornato a Roma, aveva dovuto subire un giudizio per *perduellio* dinanzi alle centurie, e solo l'improvviso scatenarsi di un temporale (tecnicamente un *vitium de caelo*) lo aveva salvato dalla condanna capitale. I tribuni avevano dovuto

¹ Gell. 10.6: *Non in facta modo, sed in voces etiam petulantiores publice vindicatum est; ita enim debere esse visa est Romanae disciplinae dignitas inviolabilis. Appi namque illius Caeci filia a ludis, quos spectaverat, exiens turba undique confluentis fluctuantisque populi iactata est. Atque inde egressa, cum se male habitam diceret: «Quid me nunc factum esset – inquit – quantoque artius pressiusque conflictata essem, si P. Claudius, frater meus, navali proelio classem navium cum ingenti civium numero non perdidisset? Certe quidem maiore nunc copia populi oppressa intercidissem. Sed utinam – inquit – reviviscat frater aliamque classem in Siciliam ducat atque istam multitudinem perditum eat, quae me nunc male miseram convexavit». Ob haec mulieris verba tam inproba ac tam incivilia C. Fundanius et Tiberius Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia. Id factum esse dicit Capito Ateius in commentario 'de iudiciis publicis' bello Poenico primo Fabio Licinio Otacilio Crasso consulibus.*

² Val. Max. 1.4.3; Liv. per. 19; Cic. nat. deor. 2.7; cfr. Pol. 1.49-51.

ripiegare su una multa³. La stessa sanzione sarà decretata, due anni dopo, nei confronti di Claudia dai due edili di cui si è appena parlato: uno dei quali, Fundanio Fundulo – merita rilevarlo – era stato, a suo tempo, uno degli accusatori di suo fratello. Il che conferma l'opinione che la condanna della donna fu essenzialmente determinata dal fatto che in essa, in qualche modo, si vedeva impersonificata l'arroganza dei Claudii.

Come ho già accennato più sopra, Gellio attinge la storia di Claudia al commentario *De iudiciis publicis* incluso nei *Coniectanea* di Ateio Capitone. La cosa è, almeno all'apparenza, singolare. Il nostro erudito utilizza il più delle volte come fonti storiche gli autori della seconda annalistica: nelle *Noctes Atticae* troviamo ampiamente citati Quinto Claudio Quadrigario, Valerio Anziate, Celio Antipatro, Elio Tuberone, Sempronio Tuditano ed altri ancora. Per quale motivo, dunque, volendo richiamare la vicenda di Claudia, preferì attingere all'opera di un giurista – Ateio Capitone – anziché a quella di un autore dell'annalistica? Che il clamoroso episodio fosse riportato negli scritti annalistici non può essere messo in dubbio, dato che lo troviamo menzionato da Livio nella sua Storia, la quale era basata, come è noto, essenzialmente su fonti di questo tipo. Purtroppo non abbiamo la possibilità di leggere il testo liviano originale, poiché l'episodio di Claudia rientrava per motivi cronologici nella seconda deca, a noi nota soltanto attraverso i riassunti delle *Periochae*. Ma la lettura delle pur scarse parole dell'epitome non dà luogo a dubbi che il caso fosse ricordato: «Claudia, sorella di Publio Claudio, il console che dopo avere disprezzato gli auspici aveva subito una disfatta, essendo sballottata dalla folla mentre tornava dai giochi, disse: 'Oh, se mio fratello fosse ancora vivo: comanderebbe di nuovo la flotta!'. Per questo motivo le fu inflitta una multa»⁴.

Come mai, dunque, Gellio preferì attingere a Capitone piuttosto che

³ Schol. Bob. p. 90.1-8 St.

⁴ Liv. per. 19: *Claudia, soror P. Claudi, qui contemptis auspiciis male pugnaverat, a ludis revertens cum turba premeretur, dixit: utinam frater meus viveret; iterum classem duceret. Ob eam causam multa ei dicta est.*

all'annalistica? Io credo che abbiano giocato più elementi. Gellio era, innanzi tutto, un convinto estimatore di Capitone come giurista, del quale rimarcava in un altro luogo delle *Noctes Atticae* l'eccezionale competenza sia nel diritto pubblico che nel diritto privato (*publici privatique iuris peritissimus*)⁵. Ma non era solo sotto questo aspetto che egli era indotto ad apprezzarlo. I *Coniectanea*, l'opera più importante del giurista augusteo, erano, sì, un'opera giuridica, ma forse ancor di più un'opera antiquaria, e proprio per questo loro carattere dovevano incontrare il gusto e le esigenze del nostro autore. Vi erano, tra Capitone e Gellio, delle affinità elettive: una comunità di orientamenti e di stimoli culturali che spesso li indirizzava verso analoghe tematiche (le tradizioni antiquarie, le consuetudini, i riti del passato, il gusto per la curiosità erudita) e stava alla base della loro comune tendenza all'esaltazione delle antiche istituzioni e allo studio delle singolarità delle stesse. Capitone, inoltre, non era privo di interessi linguistici, e anche questo lo rendeva particolarmente gradito a Gellio, vero appassionato di analisi lessicali e di questioni grammaticali e filologiche. È proprio a un'opinione espressa dal giurista nei *Coniectanea* che Gellio fa richiamo in un noto passo delle *Noctes Atticae* (20.2) per spiegare il significato di un antico vocabolo (*siticines*) che figurava in un'orazione di Catone, del quale non era riuscito a trovare un'esauriente spiegazione altrove⁶.

Un altro aspetto che accomunava i nostri due autori era la particolare attenzione da entrambi rivolta all'*exemplum* antico. La preziosa raccolta dei frammenti superstiti dell'opera di Capitone effettuata da Władysław Strzelecki⁷ conferma l'avviso a suo tempo espresso da Paul Jörs⁸ che i *Coniectanea* fossero una silloge erudita di esempi e di riflessioni su temi di diritto pubblico. Il commentario *De iudiciis publicis*, che

⁵ Gell. 10.20.2.

⁶ Gell. 20.2.3: *Nos tamen in Capitonis Atei coniectaneis invenimus 'siticines' appellatos, qui apud sitos canere soliti essent ...*

⁷ L. Strzelecki, *C. Atei Capitonis fragmenta*, Lipsiae 1967.

⁸ P. Jörs, *Ateius*, in *RE* II.2, Stuttgart 1896, 1905.

costituiva il nono libro dell'opera, doveva essere interamente composto – a quanto sembra potersi desumere da quel che ne resta – da una serie di episodi singolari che avevano dato luogo a un processo criminale. I due squarci che ce ne sono pervenuti, quello relativo alla prostituta Manilia⁹ e quello sulla nobile Claudia, di cui mi sto occupando in questa sede, ce ne offrono una limpida attestazione. Essi non potevano non richiamare l'attenzione di Gellio, il cui gusto per l'aneddotica e per gli *exempla* esaltanti gli antichi valori morali di Roma traspare in ogni passo delle *Notti Attiche*. Appunto per ciò, io ritengo, volendo citare la vicenda di Claudia quale *exemplum* dell'inviolabilità della *dignitas romanae disciplinae* (e così pure la vicenda di Manilia quale *exemplum* della *gravitas* degli antichi decreti tribuniti) Gellio preferì servirsi come fonte di Capitone, che si muoveva nel suo stesso ordine di idee, piuttosto che far ricorso agli annalisti, i quali probabilmente trattavano del caso sotto un profilo squisitamente storico, che mal si adattava al taglio 'esemplare' che egli intendeva dare all'episodio.

Tutto ciò premesso, veniamo al punto che maggiormente ci interessa come storici del diritto. La narrazione gelliana relativa alla condanna di Claudia può ritenersi fededegna e quindi utilizzabile ai fini della ricostruzione delle forme di persecuzione criminale in epoca repubblicana? A prima vista non sembrerebbe esservi alcun motivo per avanzare dei dubbi al riguardo. Il fatto che il racconto di Gellio sia ricalcato su quello di un giurista-antiquario come Capitone parrebbe di per sé sufficiente a garantire al moderno cultore del diritto criminale romano la piena affidabilità della testimonianza del nostro autore. E in effetti vari studiosi – a partire da Mommsen¹⁰ – non esitano a trarre dalla vicenda di Claudia, come è narrata nelle *Noctes Atticae*, precise indicazioni sulle modalità della persecuzione criminale edilizia. In realtà la testimonianza gelliana non è

⁹ Gell. 4.13.

¹⁰ Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 53 nt. 1.

così sicura come si ritiene, essendovi taluni elementi che danno motivo di dubitare che la narrazione rifletta con esattezza il procedimento giudiziale che portò alla condanna della donna. Ma procediamo con ordine.

La versione dell'episodio che leggiamo nelle *Noctes Atticae* non era l'unica che circolava nei primi tempi del principato. Del caso di Claudia faceva menzione anche Valerio Massimo nella sua nota raccolta di fatti e detti memorabili, ma in termini alquanto diversi. Egli se ne occupa in quella parte del libro ottavo nella quale passa in rassegna una serie di processi meritevoli di essere ricordati per essere caratterizzati dal fatto che la condanna degli accusati fu determinata più da vicende extragiudiziali che dalla loro effettiva colpevolezza. Claudia, secondo Valerio Massimo, auspicando che il fratello, risorto, portasse a fondo con la sua nave tutti gli abitanti dell'Urbe, aveva formulato, sì, un desiderio scellerato (un *votum impium*), ma non aveva commesso alcun crimine. Essa, ad avviso dell'autore, era stata condannata innocente (*insons*), per il solo fatto di avere evocato, di fronte alla folla che l'attornia, il detestato nome di Claudio Pulcro, da tutti ritenuto il principale responsabile del disastro navale di Drepana¹¹.

La valutazione del caso, come appare chiaro, è diversa da quella prospettata da Gellio, che, al contrario, ravvisava nell'azione degli edili un meritorio intervento della pubblica autorità a difesa della *dignitas romanae disciplinae*. Ma l'aspetto del racconto di Valerio Massimo che a noi, in questa sede, più interessa è un altro: e cioè che nel ricordare la persecuzione criminale di Claudia l'autore non parla di una multa inflitta dai magistrati in via di *coercitio*, ma lascia invece intendere che Claudia fu condannata a seguito di un vero e proprio processo *apud populum*. Depone in questo senso non solo la collocazione dell'episodio nel contesto di una serie di clamorosi processi celebratisi dinanzi ai *comitia*, ma anche (anzi

¹¹ Val. Max. 8.1 *damn.* 4: *Adiciatur his Claudia, quam insontem crimine, quo accusabatur, votum impium subvertit, quia, cum a ludis domum rediens turba elideretur, optaverat ut frater suus, maritimarum virium nostrarum praecipua iactura, revivesceret saepiusque consul factus infelici ductu nimis magnam urbis frequentiam minueret.*

in primo luogo) il linguaggio usato dall'autore: *Claudia, quam insontem crimine, quo accusabatur, votum impium subvertit*. La terminologia è tecnica – *crimine, quo accusabatur* – e designa la messa in stato d'accusa dinanzi a un organo giudicante, non certo l'inflizione di una misura coercitiva da parte di un magistrato: Claudia, secondo Valerio Massimo, fu tratta in giudizio, al pari dei protagonisti di tutti gli altri casi menzionati nello stesso capitolo dell'opera, dinanzi all'assemblea del popolo.

In termini analoghi (ma più dettagliatamente) descrive la vicenda giudiziale della donna anche Svetonio in uno dei primi paragrafi della sua *Vita di Tiberio*. Nel tracciare un rapido quadro dei meriti e dei demeriti degli antenati dell'imperatore, lo storico volge a un certo punto la sua attenzione a due membri femminili della *gens Claudia*, in cui vede rispecchiati rispettivamente il lato positivo e quello negativo della casata. Degna del più grande rispetto Claudia Quinta, probabilmente figlia del Pulcro di Drepana, che si era guadagnata la benevolenza divina salvando la nave che trasportava a Roma il simulacro di Cibele, la Gran Madre degli dèi; assai meno degna di lode la nostra Claudia, la quale – riferisce Svetonio – con procedura inusitata (*novo more*) fu sottoposta, per il suo indegno comportamento, a un *iudicium maiestatis*¹².

Anche il racconto di Svetonio, al pari di quello di Valerio Massimo, diverge dalla narrazione di Gellio per quanto attiene al tipo di persecuzione adottato. Claudia, secondo l'autore delle *Vitae Caesarum*, non sarebbe stata punita con una multa, imposta direttamente dagli edili secondo il loro libero arbitrio, ma sarebbe stata condannata a seguito di un processo comiziale. Lo storico chiaramente è nella linea di Valerio Massimo (un

¹² Svet. Tib. 2.3: *Extant et feminarum exempla diversa aequae, siquidem gentis eiusdem utraque Claudia fuit, et quae navem cum sacris Matris deum Ideae obhaerentem Tiberino vado extraxit, precata propalam, ut ita demum se sequeretur, si sibi pudicitia constaret; et quae novo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit, quod in conferta multitudine aegre procedente carpento palam optaverat, ut frater suus Pulcher revivisceret atque iterum classem amitteret, quo minor turba Romae foret.*

iudicium, non di un atto di *coercitio*), ma aggiunge una precisazione di non poco conto, ignorata da Valerio nel suo sommario accenno alla vicenda, e cioè per quale *crimen* la donna fu processata: Claudia – a detta di Svetonio – per il suo dissennato comportamento sarebbe stata chiamata a rispondere di fronte all’assemblea del delitto di *maiestas*.

La cosa non può non apparire sorprendente. Stando ai dati di cui disponiamo, la persecuzione del *crimen maiestatis* (identificabile, in senso ampio, con ogni atto d’avversione contro il prestigio e la dignità dello stato) fu introdotta solo nell’ultimo scorcio del II secolo – probabilmente nel 103 a.C. – per opera della *lex Apuleia* del tribuno Saturnino: legge che, come è a tutti noto, deferì a un’apposita *quaestio* tale tipo di illecito¹³. All’epoca dei fatti di cui ci occupiamo – siamo nel 246 – un comportamento come quello di Claudia non era previsto da una specifica legge, non costituiva un *crimen* con un *proprium nomen* (come la *perduellio*), ma era una delle tante fattispecie, prive di definizione legislativa, che i magistrati plebei perseguivano o in via coercitiva o davanti al popolo qualora le avessero ritenute criminalmente rilevanti secondo i propri criteri valutativi. Tutto induce dunque a ritenere che ci troviamo di fronte a un anacronismo di Svetonio. Lo storico doveva aver in mente il concetto giuridico di *maiestas* formulato dalla *lex Apuleia* e perfezionato dalle altre *leges maiestatis* che l’avevano seguita: concetto che era venuto progressivamente estendendosi, nel corso del primo principato, al punto che ogni offesa, sia pure soltanto verbale, recata all’imperatore venne considerata delitto di lesa maestà. Svetonio ne argomentò che anche l’offesa recata da Claudia al *populus* con il suo sciagurato discorso doveva essere stata considerata sotto tale profilo e ipotizzò che nel caso in questione fu istituita per la prima volta (*novo more*) una persecuzione criminale per il delitto di lesa maestà.

Chiedo venia a chi mi ascolta per aver richiamato cose a tutti ben note.

¹³ Cic. *de orat.* 2.107, 201; *part. or.* 105.

Il fatto è che contro questo avviso si è espresso in termini decisi Richard Bauman¹⁴, il quale è convinto che si debba accordare piena fede alle affermazioni di Svetonio. Secondo l'autore il concetto di *minuere maiestatem populi Romani* vide la luce anteriormente alla *lex Apuleia*, costituendo l'imputazione di base di vari *iudicia populi* promossi dai magistrati della plebe, in cui la pena proposta era una multa anziché la pena capitale prevista per la *perduellio*. La vicenda di Claudia, che si colloca nel periodo di maggior tensione della prima guerra punica, dopo le ripetute sconfitte della flotta romana nelle acque siciliane, riflette, ad avviso di Bauman, le ansie e le paure del momento: le parole della donna, in quel clima convulso, possono essere state interpretate come una diminuzione della *maiestas populi romani*, e la sua persecuzione (multaticia) *apud populum* a titolo di lesa maestà dovè costituire, di fatto, un parallelo della persecuzione (capitale) subita pochi anni prima dal fratello per *perduellione*.

Questa tesi, al pari di molte altre dello studioso sudafricano, è indubbiamente suggestiva, ma poggia su basi assai fragili (per non dire inconsistenti). Le fonti ci offrono numerose testimonianze di processi penali condotti da *aediles*, ma essi si ricollegano per lo più alle *curae* loro affidate: sono attestati processi contro incettatori, usurai, stupratori, meretrici; frequentissimi anche i processi contro i trasgressori dei minimi fissati dalla *lex Licinia* per l'occupazione dell'*ager publicus* e per l'uso di *pascua* (forse instaurati sulla base della formula *qui volet magistratus multare liceto*). Ma in nessun testo è fatta menzione di un edile impegnato in un processo politico. E non è certo un caso che nel ricco materiale processuale offertoci da Livio nella sua Storia non si trovi mai ricordato, per l'epoca anteriore alla *lex Apuleia*, un *iudicium populi* connesso all'imputazione di *maiestas*.

Tutto ciò fa assai fondatamente dubitare che Claudia sia stata pro-

¹⁴ R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967, 28 s.

cessata per il delitto in questione. Assai più probabile, io ritengo, è che l'intervento degli edili sia da connettere con le competenze istituzionali di questi magistrati in materia di *cura urbis* – e forse anche di *cura ludorum* –, avendo la donna, proprio all'uscita dai giochi (organizzati dagli stessi edili) pronunciato di fronte alla folla parole insultanti e provocatorie, suscettibili di suscitare tumulti o quanto meno di turbare l'ordine pubblico. Parole che avevano ben poco a che fare con un'offesa alla maestà del popolo romano, giacché Claudia non aveva auspicato che il fratello armasse un'altra flotta in danno della repubblica, bensì che intentando un'altra battaglia navale spedisse in fondo al mare quella marmaglia, che a suo avviso rendeva impraticabili le strade di Roma.

Ma se la qualificazione del comportamento di Claudia come *crimen maiestatis* è una discutibile interpretazione di Svetonio, ciò non significa che anche l'affermazione che tale comportamento diede luogo a un processo *apud populum* sia da scartare. Già un secolo prima, come si è appena veduto, Valerio Massimo accennava a un processo di questo tipo. Entrambi gli autori, sia Valerio che Svetonio, non dubitavano che nei confronti di Claudia si fosse tenuto un processo di fronte all'assemblea delle tribù.

Siamo così riportati al punto da cui abbiamo preso le mosse, e cioè al contrasto con la testimonianza di Gellio. A detta di quest'ultimo, come si è visto, la multa non sarebbe stata inflitta a Claudia attraverso un processo, bensì in via di *coercitio*. Per spiegare il contrasto, si è ipotizzato che ci si trovi di fronte a due tradizioni diverse: una più antica (forse risalente a Varrone) raccolta da Capitone; e una più recente, affermata nel corso della prima età imperiale, propugnata da Valerio Massimo e (con la variante della *maiestas*) da Svetonio¹⁵.

A sostegno di una risalente tradizione attestante un intervento coercitivo degli edili si suole richiamare, oltre alla testimonianza di Capi-

¹⁵ J. Suolahti, *Claudia insons. Why was a fine imposed on Claudia Ap. F. in 246 BC?*, in *Arctos* 11, 1977, 133 ss.

tone, lo squarcio dell'epitome liviana che abbiamo citato all'inizio del nostro discorso¹⁶. In questo testo, come si è visto, l'epitomatore, esposta per sommi capi la vicenda di Claudia, conclude (verosimilmente usando lo stesso linguaggio di Livio) con le parole *ob eam causam, multa ei dicta est*. L'espressione *multam dicere*, come è noto, è un'espressione tecnica, che designa la multa inflitta direttamente dal magistrato. Per designare invece la multa la cui irrogazione il magistrato chiedeva al popolo l'espressione propria è *multam irrogare*. Livio dunque doveva ritenere, come Capitone, che Claudia fosse stata direttamente punita dagli edili in via di *coercitio*. Questa conclusione, irreprensibile dal punto di vista teorico, trascura tuttavia il fatto che Livio, nella sua Storia, tiene assai poco conto di questi tecnicismi. Mi limito a richiamare un esempio per tutti. Nel 295 a.C. l'edile Fabio Gurgite trascinò in giudizio davanti al popolo alcune matrone con l'accusa di *stuprum*, e il popolo, ritenutele colpevoli, le condannò al pagamento di una multa. Ora, Livio descrive l'episodio con queste parole: *eo anno, Q. Fabius Gurges aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit*¹⁷, mescolando, senza preoccupazione, la terminologia della *coercitio* con quella del processo comiziale. Il frammento delle *Periochae* non può dunque essere considerato una prova irrefutabile che Livio ritenesse che Claudia fosse stata direttamente multata dagli edili. Unico testimone della supposta duplicità di versioni dell'episodio di cui si parla sarebbe dunque Gellio, la cui narrazione si contrappone radicalmente a quella di Valerio Massimo e di Svetonio.

Ma esisteva veramente una duplicità di versioni? Io non ne sono convinto. C'è, a mio parere, un'altra spiegazione altrettanto (anzi maggiormente) soddisfacente. E cioè che non ci troviamo di fronte a due versioni diverse dell'episodio in questione, ma che Valerio Massimo e Svetonio da

¹⁶ Sopra, n. 4.

¹⁷ Liv. 10.31.9.

una parte, e Gellio dall'altra prendano in considerazione due diverse fasi dello stesso episodio. Ed invero le informazioni forniteci dai due storici e quelle del nostro autore non solo non si escludono, ma possono considerarsi come integranti a vicenda: è cioè possibile che Claudia sia stata multata dagli edili in via di *coercitio* e poi sottoposta al giudizio del concilio tributo in seguito alla *provocatio* da essa sperimentata contro il provvedimento dei due magistrati. Gellio, a cui non interessava la seconda parte della storia (il processo *apud populum*), ma solo la prima, che racchiudeva l'interessante *exemplum* di una multa inflitta – caso del tutto singolare – non in conseguenza di fatti concreti ma di semplici parole insolenti (*petulantiores voces*) riprese dalla sua fonte, Ateio Capitone, solo la prima parte della vicenda; invece Valerio Massimo e Svetonio, che per motivi diversi erano interessati alla sola seconda fase (la fase processuale), omisero l'antefatto e volsero la loro attenzione al solo giudizio comiziale.

Può rinvenirsi nelle fonti qualche concreto indizio di quanto assumiamo? A mio parere vi è almeno un paio di dati che meritano di essere presi in considerazione. Innanzi tutto l'entità della multa inflitta dagli edili: 25.000 assi pesanti. È una somma notevole. Appunto per evitare che sanzioni tanto gravose fossero lasciate all'arbitrio dei magistrati, le multe di valore superiore a 3.020 assi erano state assoggettate, fin da epoca remota, alla *provocatio ad populum*. Ora, è mai possibile che Claudia, così pesantemente colpita nel suo patrimonio, abbia tranquillamente accettato una sanzione del genere senza prima tentare di ottenerne la cassazione facendo ricorso al popolo? Mi sembra, francamente, poco verosimile. Tutto invece lascia credere che essa abbia esercitato la *provocatio* e che in seguito a ciò il caso sia stato trasferito dinanzi al *concilium plebis* (il quale peraltro deluse le aspettative della donna, confermando la multa inflitta dagli edili).

Accanto a questo indizio, vi è un altro dato che mi sembra appoggi fortemente l'opinione prospettata. Gellio riferisce di avere attinto la storia di Claudia al commentario di Capitone *De iudiciis publicis*. Il giurista dunque si occupava, in questa parte dei suoi *Coniectanea*, di cause che

erano state oggetto di trattazione in via giudiziale. Circostanza che trova significativa conferma nell'altro episodio che Gellio attinge allo stesso commentario: quello relativo al clamoroso processo (poi andato a monte) della meretrice Manilia, ingiustamente citata davanti al popolo dall'edile Ostilio Mancino¹⁸. Se così è, possiamo legittimamente supporre – mi sembra – che Capitone nella sua opera raccontasse per esteso tutta la vicenda di Claudia, dalla multa imposta dagli edili fino al successivo processo conseguente alla *provocatio*, e che Gellio, interessato solo alla prima parte, abbia per sua libera scelta omissa la successiva fase processuale.

Questo modo di procedere – conviene notarlo – non è inconsuetto nel nostro autore. Quando, per esempio, nell'undicesimo libro, al capitolo 17, riferisce il contenuto dell'*edictum de fluminibus retardis*, l'impressione è che egli riferisca tale editto per intero, ma non è così: in realtà egli circoscrive la citazione alla parte iniziale dell'editto, che era quella che gli interessava perché conteneva il verbo *retare* (di cui voleva spiegare il significato), mentre taglia la parte successiva, per lui irrilevante, ove si menzionavano le sanzioni da infliggersi in caso di inadempimento.

Da tutto ciò può trarsi – mi sembra – un utile insegnamento per quanto riguarda l'utilizzazione del materiale gelliano: e cioè che quando ci troviamo di fronte a dei passi contenenti la narrazione di episodi o la citazione di documenti non dobbiamo mai dare per scontata, nonostante l'apparenza, la completezza dell'episodio o del documento citato, poiché l'autore non di rado circoscrive la citazione a quella parte della storia o del documento che gli interessa.

Con questo avrei concluso. Prima di chiudere, tuttavia, mi sembra indispensabile una breve postilla in ordine a un punto che può suscitare qualche perplessità in chi mi ascolta. Si tratta del titolo del libro di Capitone (il nono dei *Coniectanea*, come si è detto) da cui Gellio ha attinto

¹⁸ Gell. 4.13 cit.

la storia di Claudia: *De iudiciis publicis*. La denominazione *iudicium publicum* – come sappiamo – è normalmente usata per designare il processo che si svolge di fronte a una corte di giustizia permanente (a una *quaestio*). Ma la tesi da me prospettata comporta, come è ovvio, che la seconda fase della vicenda di Claudia, conseguente alla *provocatio*, si sia svolta davanti all'assemblea popolare, e non davanti a una *quaestio*. Nell'intitolazione dell'opera capitoniana dovrebbe dunque parlarsi di *iudicia populi*, e non di *iudicia publica*.

In realtà l'aporia è solo apparente. È sufficiente scorrere le testimonianze delle fonti per rendersi conto che il termine *iudicium publicum*, pur essendo il più delle volte usato nella sua accezione tecnica di «giudizio svolgentesi dinanzi a una *quaestio*», è spesso adoperato anche nel senso generalissimo di «processo criminale», senza specifico riferimento al processo per giuria: nel senso, più precisamente, di «processo in cui il *iudicium* è rimesso a un organo pubblico» (sia esso costituito dall'assemblea del popolo ovvero da un collegio giudicante presieduto da un magistrato)¹⁹. Il titolo *De iudiciis publicis* dato da Capitone a un libro dei suoi *Coniectanea* non esclude dunque affatto che in esso si trattasse anche di casi giudiziari discussi di fronte ai comizi: e che quindi vi si facesse espressa menzione del processo celebrato *apud populum* in conseguenza della *provocatio* di Claudia (processo che Gellio, per i motivi più sopra indicati, ritenne superfluo menzionare nelle *Noctes Atticae*).

E con questo ho davvero concluso.

¹⁹ Cfr. p. es. Cic. *Rab. perd.* 16 (*ignominia iudiciorum publicorum*); *dom.* 108 (*neque privati neque publici iudici*); Liv. 2.41.12 (*sive illud domesticum sive publicum fuit iudicium*); Vell. 2.7.4 (*iudiciorum publicorum merito oppressit invidia*); Val. Max. 8.1 (rubr. *De iudiciis publicis*).